



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

N. 4195/2009 V.G.,

Il Presidente, provvedendo sul ricorso proposto dalla Sig.ra [redacted] nei confronti di [redacted] per la modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio minore [redacted]

Ritenuto e considerato che

- La Sig.ra [redacted] madre del minore [redacted] - nato il 4/10/1996 - ha proposto ricorso al Presidente del Tribunale di Genova, per ottenere l'emanazione di un decreto di condanna ai sensi dell'art 148 cod. civ., nei confronti del sig. [redacted], padre del minore, per la modifica dell'assegno di mantenimento, del quale è obbligato a seguito di accordo tra i genitori, raggiunto al termine della loro convivenza, in forza del quale è stato previsto l'affidamento del figlio alla madre, la regolamentazione della frequentazione di esso da parte del padre, e la determinazione dell'assegno di mantenimento in £ 430.000 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli in indici ISTAT, oltre alla metà delle spese sanitarie, scolastiche e ricreative; il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decreto del 10/11/1997, ha riconosciuto la conformità alla legge e all'interesse del minore di tale accordo e ha disposto di conseguenza.
- La domanda così proposta pone preliminarmente una duplice questione di rito, relativa alla competenza dell'autorità giudiziaria adita e di ammissibilità del rito monitorio.
- Quanto alla competenza del Tribunale ordinario, questa è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi sul conflitto insorto tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario relativamente alla domanda ex art. 148 c.p.c. proposta da un genitore per ottenere dall'altro l'assegno di mantenimento per il figlio naturale, ha statuito che quando la controversia riguardi unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore), in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. 3/4/2007 n. 8362; Cass. 20/9/2007 n. 19406). Diversamente, invece, la competenza ad adottare provvedimenti per le determinazioni economiche inerenti al mantenimento del figlio naturale, spetta al Tribunale per i minorenni, quando le relative domande vengano proposte contestualmente alla richiesta di disciplina delle modalità di affidamento.

- Tale esito interpretativo è stato raggiunto a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della legge 8/2/2006 n. 54, con la quale il legislatore ha disciplinato dal punto di vista sostanziale in modo uniforme le modalità di regolamentazione i rapporti di filiazione nella crisi della coppia genitoriale sia nel caso di filiazione nel matrimonio che al di fuori di esso, prevedendo che le norme dettate in proposito con riguardo alla separazione coniugale (artt. 155, 155 bis – sexies cod. civ) *“si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”* (art. 4 c. 2 l. 54/06).
- Permangono però significative differenze nel regime dei procedimenti relativi alla filiazione al di fuori del matrimonio rispetto a quella nel matrimonio: *“la legge 54 del 2006 è infatti priva di una valenza unificante sulla scansione dei procedimenti relativi alla coppia in crisi, e, nel richiamare, all'art. 4, comma 2, i procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati, ha inteso fare salve anche le regole processuali che li governano e i diversi presupposti applicativi dell'intervento del giudice, senza creare un modello processuale unico per i giudizi relativi all'affidamento”* (Cass. 8362/2007) dovendosi pertanto escludere il venire meno della competenza in materia del Tribunale per i minorenni, e dei relativi procedimenti.
- E' In tale contesto di disciplina che deve allora porsi la questione del regime processuale proprio delle modifiche dei provvedimenti di regolamentazione degli obblighi di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio. Nel conflitto tra i genitori, detti provvedimenti possono essere assunti dal Tribunale per i minorenni quando vengano contestualmente portate alla cognizioni del giudice anche questioni relative alla potestà genitoriale e all'affidamento dei minori, o dal Tribunale ordinario ove quella contestualità non sussista. Nel primo caso il rito è pacificamente quello camerale proprio di quel giudice; nel secondo, ove venga allegato l'inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio è previsto dall'art 148 cod. civ. un rito speciale monitorio davanti al Presidente del Tribunale, con possibilità di modificare o revocare il provvedimento divenuto definitivo per decorrenza del termine di opposizione o all'esito del giudizio di opposizione, con le forme del processo ordinario.
- Sussiste invece un vuoto normativo, da colmarsi in via interpretativa, relativamente al regime processuale proprio della revoca o modifiche dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni in tema di mantenimento di figli naturali, quando la domanda venga proposta al Tribunale ordinario.
- Ritiene questo giudice che in tal caso debba applicarsi la medesima disciplina prevista in caso di revoca o modifica di provvedimenti sul mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, disposti dal Tribunale ordinario nelle forme dell'art 148 c.p.c., cioè nelle forme del processo ordinario.
- Non è invece applicabile il rito monitorio, previsto da quella norma solo in caso di inadempimento all'obbligo di mantenimento e non quando si deduca la inadeguatezza della regolamentazione vigente e si chiedi la revoca o modificazione del titolo; ciò anche quando si deduca un inadempimento

dell'obbligazione già determinata in tale titolo poiché, per tale ragione la parte può ottenere soddisfazione in sede esecutiva.

- Per completezza di argomentazione di rileva che neppure sarebbe applicabile il rito camerale, che la legge prevede in caso di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi (art. 710 c.p.c.) e nel caso di revisione delle disposizioni assunte in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 9 l. 898/70); in entrambi i casi, infatti, è presupposta la sussistenza del matrimonio, perciò quella disciplina non è estensibile alla diversa ipotesi di filiazione al di fuori del matrimonio che trova invece regolamentazione nell'art. 148 cod. civ..
- L'introduzione della domanda con ricorso monitorio anziché con le forme del processo ordinario non comporta, l'inammissibilità della domanda, ma impone la trasformazione del rito (v. Cass. 18/9/2993 n. 13751)

P.Q.M.

Il Presidente, assegna il termine fino al 15/4/2010 per la integrazione dell'atto introduttivo con il contenuto richiesto e previsto dall'art. 163 c.p.c. e assegna al convenuto ulteriore termine di 90 giorni per il deposito della memoria ex art. 167 c.p.c.; manda il cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 168 c.p.c. e rinvia al 16/9/2010

Si comunichi.

Il Presidente
Dott. Alberto Haupt